



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22/09/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Richiesta verifica assoggettabilità a V.I.A. Ditta Elia Cosimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E POLIZIA PROVINCIALE

“..... omissis”

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, la modifica delle condizioni di esercizio dell'impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Comune di Lequile, località Pariti (in N.C.T. al Foglio 35, mappale 9), di titolarità della ditta individuale ELIA COSIMO, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili e le operazioni di recupero, che saranno effettuate in regime “semplificato” (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il proponente è tenuto ad effettuare apposito test di cessione, con cadenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere stabilmente protetti con appositi sistemi di copertura mobile;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di

deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) dovranno sempre essere realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Il richiedente dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- all'atto della richiesta di aggiornamento dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti il proponente produrrà:

- a) aggiornamento della relazione tecnica e delle schede riassuntive di recupero rifiuti, riportanti puntuale specificazione dei quantitativi di rifiuti per ogni singola tipologia di recupero. Il totale annuo risultante non dovrà eccedere la quantità massima di 100.000 tonnellate;

- b) computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;

- c) specifiche tecniche dei macchinari utilizzati e potenzialità oraria dell'unità di frantumazione;

- d) relazione di impatto acustico per le condizioni di funzionamento a regime dell'impianto;

- la barriera a verde perimetrale dovrà essere oggetto di assidue cure colturali, che comprendano la sostituzione degli eventuali esemplari morti;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata ditta ELIA COSIMO, con sede legale in Nardò alla Via Gen. Romano Nicola, 1;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Lequile;

- Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Ufficio Emissioni;

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Ufficio Rifiuti;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
e Polizia Provinciale
Ing. Dario Corsini
